




TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE SECONDA



Il Giudice Designato, dott.ssa Monica Attanasio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 febbraio 2025, pronuncia la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 16 gennaio 2025 XXXXXXXXXX ha chiesto, oltre alla concessione del termine ex art. 44 CC.II. ed alla conferma delle misure protettive, anche l'adozione nei confronti di vari istituti di credito di un provvedimento di inibizione della facoltà di segnalazione in Centrale Rischi o in CRIF della moratoria, ovvero di segnalare lo stato di sofferenza, in relazione ai contratti di mutuo, finanziamento, conto corrente, anticipo e fido.

Concesso dal Tribunale in data 22 gennaio 2025 il termine di cui all'art. 44 CC.II., con decreto emesso il giorno successivo sono state confermate le misure protettive e, qualificata l'istanza in oggetto come diretta all'adozione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 54, comma 1, CC.II., è stata fissata udienza per la comparizione delle parti.

Malgrado la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, sia ai soggetti originariamente individuati dalla ricorrente che ai cessionari dei crediti di cui essa ha avuto successivamente conoscenza – con conseguente concessione di nuovo termine per la notifica –, si è costituita la sola Unicredit S.p.A., la quale si è opposta alla concessione della misura.

La circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1991, nel testo risultante dall'aggiornamento del febbraio 2025, prevede, alla Sezione 6, paragrafo 20, che nel caso di presentazione di una domanda di concordato preventivo "in bianco", le esposizioni del "debitore concordatario" devono essere classificate, e quindi segnalate alla Centrale Rischi, tra le inadempienze probabili, salvo che l'esposizione fosse stata già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda, oppure che ricorrano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a classificare

il debitore nell'ambito delle sofferenze. La circolare, nel rimettere alla "responsabile autonomia" degli intermediari quest'ultima valutazione, ne indica però criteri stringenti ed analitici: per elementi oggettivi nuovi devono, infatti, intendersi circostanze "sopravvenute rispetto alla data di deposito della domanda di concordato e la cui conoscenza sia intervenuta durante la procedura (a far data dal deposito della domanda sino all'omologa del concordato)", nonché "ritenute idonee dall'intermediario segnalante a determinare l'inadempimento o l'annullamento del concordato (es: dolosa alterazione della situazione patrimoniale dell'impresa nonché la dolosa sottrazione ovvero la dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo)"; è escluso, inoltre, che possano considerarsi quali elementi oggettivi nuovi "circostanze

- coincidenti con il contenuto stesso della proposta concordataria (es. inadeguatezza della percentuale di soddisfo),
- connesse con l'iter procedurale previsto per il concordato (es: il "differimento del termine" concesso dal giudice al debitore per la definizione della proposta),
- dipendenti dalle valutazioni effettuate da altri intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi (es: l'appostazione a sofferenza effettuata da altro intermediario),
- legate ad iniziative finalizzate al risanamento dell'impresa (es: richiesta del debitore di 'nuova finanza')

Indicazioni di analogo contenuto sono presenti nella Sezione B, paragrafo "Qualità del credito" della Circolare n. 272/2008 (c.d. "Matrice dei Conti"), aggiornata al novembre 2023: "Le esposizioni verso debitori che hanno presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, ai sensi degli artt. 40 e ss. del Codice della crisi e dell'insolvenza (di seguito, Codice), vanno segnalate tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l'evoluzione dell'istanza, momento a partire dal quale la classificazione delle esposizioni va effettuata secondo le regole ordinarie. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda".

L'idea di fondo è quella di non ostacolare il percorso di risanamento intrapreso dal debitore, "cristallizzando" la qualificazione del debito nel corso del suo svolgimento e rinviando all'esito della sua conclusione l'operatività delle ordinarie regole di classificazione (la circolare n. 139/91 precisa, infatti, che i criteri segnaletici così individuati "sono volti a non frapporre ostacoli all'eventuale risanamento dell'impresa, in considerazione dell'attenuata disponibilità d'informazioni nel periodo intercorrente tra la domanda di concordato 'in bianco' e la conoscenza dell'evoluzione della proposta", e che "Sulla base degli esiti della domanda di concordato (mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione), la classificazione dell'esposizione va di conseguenza modificata secondo le regole segnaletiche ordinarie").

Attualmente, pertanto, a parte il caso in cui il passaggio a sofferenza sia stato segnalato prima della presentazione della domanda prenotativa – in cui la misura cautelare qui richiesta sarebbe comunque inutile –, nel corso della procedura concorsuale, sia nella fase prenotativa che successivamente, la segnalazione a sofferenza dell'esposizione debitoria costituisce un'eccezione, legata al verificarsi di eventi patologici che di per sé preludono, verosimilmente, ad un esito infausto del tentativo di risanamento.

Per altro verso, il ricorso ex art 44 CC.II. è soggetto ad un regime di pubblicità (l'iscrizione nel registro delle imprese) che difficilmente potrebbe sfuggire a qualsiasi intermediario finanziario chiamato a valutare, come imposto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, il merito creditizio.

In questo contesto, pertanto, il rischio di una segnalazione a sofferenza è del tutto remoto ed ipotetico, tale, dunque, da non giustificare una tutela cautelare, che potrebbe rendersi semmai necessaria, *sub specie* di ordine di cancellazione, in ipotesi di segnalazione a sofferenza effettuata dalla banca in violazione delle indicazioni della Banca d'Italia. Del resto, un'eventuale inibitoria non potrebbe essere assoluta, ma dovrebbe escludere i casi di segnalazione a sofferenza effettuati conformemente alle predette indicazioni (legati come detto a eventi patologici, indicativi dell'impossibilità di un risanamento in via negoziale), sì che, nel caso in cui l'intermediario ritenesse di compiere la segnalazione sulla base di quelle indicazioni, contestata per insussistenza dei relativi presupposti dal debitore, quest'ultimo dovrebbe necessariamente ricorrere nuovamente all'autorità giudiziaria.

Per l'effetto, l'istanza deve essere rigettata.

Le spese di lite possono essere compensate, stante la novità della questione (che nei precedenti editti ha per lo più riguardato la concessione di analoga misura nella composizione negoziata).

P.Q.M.

Rigetta l'istanza cautelare presentata da

Spese compensate

Verona, lì 26 febbraio 2025

Il Giudice Designato

Dr. Monica Attanasio

Fallimenti e Società.it

